



COMUNE DI FANO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI TOPONOMASTICA
E NUMERAZIONE CIVICA**

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 33 DEL 06/02/2013

MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 61 DEL 29/03/2022

REGOLAMENTO DI TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA

Sommario

Titolo 1 PRINCIPI GENERALI	4
Art. 1 Principi generali	4
Art. 2 Oggetto	4
Art. 3 Riferimenti normativi	4
Art. 4 Definizioni	5
Art. 5 Criteri di denominazione delle aree di circolazione	7
Art. 6 Competenze in materia toponomastica	7
Titolo 2 TOPONOMASTICA	9
Art. 7 Aggiornamento della toponomastica	9
Art. 8 Soggetti titolati alle proposte di denominazione	9
Art. 9 Procedura per le proposte di denominazione	9
Art. 10 Commissione Toponomastica Consultiva	10
Art. 11 Compiti della Commissione Toponomastica	11
Art. 12 Monumenti, lapidi e cippi commemorativi	11
Art. 13 Edifici scolastici ed edifici pubblici	11
Art. 14 Tabelle viarie	12
Titolo 3 NUMERAZIONE CIVICA E INTERNA	12
Art. 15 Numerazione civica nei centri abitati	12
Art. 16 Numerazione civica nei nuclei abitati e nelle case sparse	13
Art. 17 Sistema metrico	14
Art. 18 Numerazione interna	14
Art. 19 Targhette relative alla numerazione civica: caratteristiche ed oneri	14
Art. 20 Richiesta di attribuzione della numerazione civica ed interna	15
Titolo 4 REVISIONE TOPONOMASTICA	16
Art. 21 Rettifica della numerazione civica	16
Art. 22 Piano di Revisione e Bonifica della Toponomastica	16
Art. 23 Conservazione dello storico della toponomastica e della numerazione civica	17
Titolo 5 OBBLIGHI, DIVIETI, SANZIONI	17
Art. 24 Obblighi del Comune	17
Art. 25 Obblighi dei proprietari dei fabbricati	18
Art. 26 Sanzioni	18
Titolo 6 DISPOSIZIONI FINALI	18
Art. 27 Gli strumenti attuativi	18
Art. 28 Disposizioni transitorie	19
Art. 29 Disposizioni finali	19

Titolo 1 PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Principi generali

1. Il presente regolamento, nel rispetto delle norme legislative in materia, delle disposizioni ministeriali e delle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica disciplina la gestione della toponomastica e della numerazione civica.
2. Il Comune, attraverso il presente regolamento intende:
 - tutelare la storia toponomastica del suo territorio;
 - far sì che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile della città;
 - agevolare la rintracciabilità di persone ed immobili sul proprio territorio.

Art. 2 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina nello specifico:
 - a) la ordinata suddivisione del territorio e la chiara identificazione degli elementi costitutivi dell'ambiente urbano;
 - b) la Commissione Toponomastica Consultiva;
 - c) le fasi ed i criteri di assegnazione della toponomastica, della numerazione civica ed interna;
 - d) la gestione dei dati toponomastici;
 - e) i compiti e gli obblighi dei soggetti coinvolti.

Art. 3 Riferimenti normativi

1. Questo regolamento fa riferimento, in particolare, alla seguente normativa e alle eventuali successive modifiche e integrazioni:
 - 1) R.D. 10/05/1923, n. 1158 - Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali;
 - 2) Legge 23/06/1927, n. 1188 - Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei;
 - 3) Legge 24/12/1954 n. 1228 - Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, ed in particolare gli articoli 9-10-11;
 - 4) Circolare Ministeriale 01-11-1980 n. 313 - Intitolazione di scuole, aule scolastiche e locali interni alle scuole - Monumenti e lapidi;
 - 5) D. P. R. 30/05/1989, n. 223 - Nuovo Regolamento Anagrafico, ed in particolare gli articoli dal 38 al 51;
 - 6) Circolare del Ministero dell'Interno 08/03/1991 n. 10 – Competenza della Giunta Comunale;
 - 7) D.L. 18/08/2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
 - 8) D. P. R. 06/06/2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
 - 9) ISTAT 1992 - Anagrafe della Popolazione, in particolare l'allegato "Istruzioni per la formazione del piano topografico e per l'ordinamento ecografico";
 - 10) Decreto Ministeriale 29/09/1992 con il quale il Ministero dell'Interno ha delegato ai Prefetti la facoltà di autorizzare l'intitolazione di luoghi pubblici e monumenti a persone decedute da meno di dieci anni;
 - 11) DPR 16/12/1992 n. 492 art. 133 - Segnale nome-strada (art. 39 del Codice della Strada).
 - 12) Circolare ISTAT 15/01/2014 n. 912 – Standardizzazione dei dati toponomastici su strade e numerici civici raccolti in occasione del 15° Censimento Generale della Popolazione e delle abitazioni;
 - 13) Circolare ISTAT del 06/05/2014 aggiornata al 27/11/2014 – Precisazioni relative all'attività di inserimento e validazione dei dati toponomastici in ANSC;
 - 14) Manuale ISTAT 01/08/2018 – Istruzioni per l'ordinamento ecografico;
 - 15) Nuovo Codice della Strada;

2. Nel presente regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni o integrazioni rese obbligatorie da successive circolari ISTAT, leggi nazionali o regionali in materia, che permettano la immediata applicazione senza dar luogo a delibere di adattamento.

Art. 4 Definizioni

1. Ai fini di una più agile comprensione di quanto disciplinato dal presente Regolamento, si individuano le seguenti definizioni:

- **TOPONOMASTICA:** è l'insieme dei nomi, detti "*toponimi*", attribuiti ai luoghi ed alle entità geografiche in genere.
- **ODONOMASTICA:** branca specifica della toponomastica, rappresenta l'insieme degli "*odonimi*" - ossia dei toponimi stradali, intesi quali nomi propri assegnati ad ogni area di circolazione. L'odonimo è costituito:
 - o dalla Specie o DUG (via, piazza, lungomare, salita, ecc.);
 - o dall'eventuale complemento alla specie (di, a, da, degli, ecc.);
 - o dall'eventuale complemento alla denominazione (Generale, Don, ecc.);
 - o dalla Denominazione ufficiale o DUF (Giuseppe Garibaldi, Trastevere, ecc.).
- **DUG e DUF:** Denominazioni Urbanistiche Generiche o DUG (es. "via", "piazza", ...), che, insieme alle Denominazioni Urbanistiche Ufficiali o DUF (es. "Dante Alighieri", "Vittorio Emanuele Secondo", ...), costituiscono l'odonimo (es. "Via Dante Alighieri").
- **STRADARIO:** è l'archivio contenente l'elenco delle aree di circolazione di un Comune, ciascuna distinta da un odonimo;
- **INDIRIZZARIO:** è un'estensione dello stradario che include il numero civico e l'eventuale esponente.

STRADARIO	DUG	DENOMINAZIONE (DUF)	CIVICO	ESPONENTE
VIA GIUSEPPE GARIBALDI	VIA	GIUSEPPE GARIBALDI	1	
VIA CRISTOFORO COLOMBO	VIA	GIUSEPPE GARIBALDI	2	
VIA DEI CICLAMINI	VIA	GIUSEPPE GARIBALDI	3	
VIALE DELL'OCEANO PACIFICO	VIA	GIUSEPPE GARIBALDI	3	A
PIAZZALE DEI NAVIGATORI	VIA	GIUSEPPE GARIBALDI	3	B
VICOLO DEI PASTORI	VIA	GIUSEPPE GARIBALDI	5	
SALITA DEI FRANCESCANI	VIA	GIUSEPPE GARIBALDI	7	
VIA DEI CORAZZIERI	VIA	GIUSEPPE GARIBALDI	8	

Stradario e indirizzario

- **AREA DI CIRCOLAZIONE:** ogni spazio del suolo pubblico o privato aperto al pubblico, destinato alla viabilità (di pedoni, veicoli e/o animali). Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica unica e progressiva, e la propria denominazione, visibile sugli appositi segnali nome-strada. Le aree di circolazione sono così individuate:
 - o *all'interno dei centri abitati* dotati di regolare rete stradale ogni via, strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, largo, campiello e simili, comprese le strade private aperte al pubblico, costituisce una distinta area di circolazione.
 - o *all'esterno dei centri abitati*, si determina come area di circolazione, in dipendenza dello sviluppo edilizio, o l'intera rete stradale, che può essere individuata come unica area di circolazione della località, oppure un'area di circolazione per ogni strada.

- **CENTRI ABITATI:** aggregati di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, caratterizzati dall'esistenza di servizi od esercizi pubblici (scuola, ufficio pubblico, farmacia, negozio o simili) che costituiscono una forma autonoma di vita sociale, così come definiti e delimitati dal piano topografico predisposto in preparazione all'ultimo censimento generale della popolazione.
- **PIANO TOPOGRAFICO:** la rappresentazione topografica della suddivisione del Comune in frazioni, centri e nuclei abitati, secondo le istruzioni precensuarie ISTAT.
- **NUMERAZIONE CIVICA:** numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione pubblica immettono alle unità ecografiche.
- **ACCESSO ESTERNO:** ogni conformazione fisica delle strutture edilizie o degli elementi stradali che consente il passaggio dalle aree private alle aree di circolazione pubblica. Può essere:
 - *diretto*, quando immette direttamente all'unità ecografica semplice;
 - *indiretto*, se invece si apre su scale, corti o cortili interni.
- **ACCESSO INTERNO:** l'ingresso all'unità ecografica semplice situato all'interno di un'area privata (scale, ballatoi, corti, cortili e simili).
- **UNITA' ECOGRAFICA SEMPLICE:** uno o più vani funzionalmente destinati alla vita delle persone o all'esercizio di attività (abitazione, ufficio, laboratorio, negozio, etc.). Tali unità sono, di norma, raggruppate in uno stesso fabbricato comunemente denominato "*edificio*", il cui accesso o i cui accessi esterni sull'area di circolazione sono contraddistinti da numeri civici. I fabbricati o edifici, a loro volta, si trovano raggruppati, di norma, in un complesso edificato, normalmente delimitato da spazi destinati alla viabilità, noto sotto il nome di "*isolato*".
- **NUMERAZIONE INTERNA:** insieme di simboli alfanumerici necessari per individuare le unità ecografiche semplici alle quali non si accede direttamente dall'esterno, bensì da una stessa scala o da uno stesso cortile. Vengono contrassegnati con una serie di numeri o di simboli anche i cortili e le scale interne corrispondenti ad uno stesso accesso esterno unico o principale.
- **INDIRIZZO:** riferimento univoco spaziale di ciascuna unità ecografica semplice; è individuato dalla seguente sequenza di informazioni:
 - *Specie* o DUG;
 - *denominazione* o DUF;
 - *numero civico* (numero arabo eventualmente seguito da esponente);
 - *eventuale scala* (lettere maiuscole) o cortile (numeri romani);
 - *eventuale numero interno* (numeri arabi);
 - *piano*
- **ISTAT:** Istituto Nazionale di Statistica, svolge un ruolo di indirizzo e coordinamento anche in materia di toponomastica.
- **GIS** (Geographic Information System), strumenti software e database in grado di gestire i dati geografici.
- **ADEMPIMENTI ECOGRAFICI:** sono costituiti dalla determinazione dei contrassegni relativi alle unità ecografiche semplici nonché agli edifici che le comprendono ed alle aree di circolazione che le servono. In sostanza quanto disciplinato dal presente regolamento.

Art. 5 Criteri di denominazione delle aree di circolazione

1. Il toponimo, può indicare persone, località, elementi identitari del territorio (es. via del Santuario, via della Stazione) ideali (es. via della Libertà, via della Pace) o far parte di aree tematiche legate al territorio o alla nazione (es. laghi, piante e fiori, oggetti legati alla pesca, ecc.) purchè sia idoneo, sotto ogni aspetto, ad una funzione toponomastica.
2. Il nuovo toponimo deve per quanto possibile presentare, per quartieri o per zone, carattere di omogeneità con le aree tematiche presenti.
3. Prima di ogni attribuzione di nuovo toponimo deve essere valutata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria orale e, per le nuove aree di circolazione, deve essere verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate tra gli abitanti della zona, anche se ciò non ha valore vincolante.
4. Deve essere evitata l'omonimia, anche quando riguardi aree di circolazione di tipo diverso (via, largo, vicolo ecc.), per evitare ambiguità.
5. E' da evitare, salvo i casi eccezionali elencati dall'Art. 22 Piano di Revisione e Bonifica della Toponomastica del presente regolamento, il cambio di denominazione delle aree di circolazione, al fine di non variare la valenza storica della denominazione del territorio e non apportare disagi ai residenti e alle attività ivi installate.
6. Alle nuove diramazioni realizzate da aree di circolazione esistenti, se in previsione superiori a ml 30, deve essere attribuita una nuova denominazione al fine di limitare l'attribuzione di numeri civici derivati da quelli già esistenti tramite esponente, e di denominare correttamente le nuove aree di circolazione.
7. In caso di ampliamento, prolungamento o estensione di aree di circolazione esistenti può essere mantenuta la denominazione originaria nel caso sia possibile attribuire la numerazione civica in modo progressivo, senza soluzione di continuità.
8. La competenza circa la DUG delle aree di circolazione da denominare (es. via, viale, vicolo ecc.) è riservata all'Ufficio Toponomastica.
9. Nessuna strada, piazza pubblica, edificio, monumento o lapide o altro ricordo permanente può essere denominato a persone che non siano decedute da almeno 10 anni. I Prefetti delle Province hanno comunque facoltà di deroga, in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato alla Nazione.
10. Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano a monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici o a benefattori.
11. Per cambiare il nome ad antiche strade o piazze comunali occorre la preventiva autorizzazione della competente Sovrintendenza ai Beni Culturali e Ambientali. In tale evenienza deve sempre essere indicata anche la precedente denominazione.

Art. 6 Competenze in materia toponomastica

1. L'ufficio Toponomastica ha il compito di:
 - a. provvedere agli adempimenti topografici ed ecografici;
 - b. proporre all'esame della Commissione Toponomastica e della Giunta Comunale le nuove denominazioni;
 - c. agire quale ufficiale d'anagrafe per gli accertamenti disciplinati dal presente Regolamento e dalla normativa in materia;

- d. mantenere ed aggiornare il gestionale comunale per quel che riguarda i dati toponomastici e lo stradario;
 - e. collaborare con le strutture e gli uffici competenti in materia e di seguito elencati per raggiungere gli obiettivi di efficienza ed efficacia del servizio;
2. La Giunta Comunale, in ragione delle leggi vigenti in materia, delibera in merito alle denominazioni di strade, aree, edifici ed altre strutture la cui intitolazione compete al Comune, ed in merito alla collocazione di monumenti, lapidi, cippi commemorativi ed analoghi manufatti a ricordo, in spazi ed aree pubbliche ovvero private ad uso pubblico, o comunque prospicienti le aree di circolazione, anche se apposti su edifici o manufatti di proprietà privata.
 3. L'Amministrazione Comunale per l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma si avvale, come organo consultivo, della Commissione Toponomastica (Art. 10 Commissione Toponomastica Consultiva).
 4. La Commissione Toponomastica ha il compito di esaminare le proposte in materia di toponomastica ed esprimere un parere consultivo.
 5. Il Sistema Informativo Comunale gestisce ed aggiorna il GIS per quanto concerne le informazioni spaziali ed alfanumeriche relative alla Toponomastica e ne cura la profondità storica.
 6. I vari uffici comunali che gestiscono banche dati diverse da quelle di cui sopra debbono integrarsi, per quel che riguarda i riferimenti toponomastici, con lo stradario ed indirizzario del gestionale comunale.
 7. Il settore Lavori Pubblici cura le attività di natura amministrativa e tecnico-operativa relativamente all'apposizione di segnali nome-strada, monumenti, lapidi, cippi, targhe o simili.
 8. Il settore Servizi Demografici, per il tramite dell'Ufficio Anagrafe, cura l'anagrafe della popolazione residente.
 9. Lo Sportello Unico delle Attività Produttive cura l'anagrafe delle attività economiche ed i loro riferimenti ecografici.
 10. Gli uffici competenti in materia edilizia condizionano, se il caso (ai sensi dell' Art. 20 Richiesta di attribuzione della numerazione civica ed interna) la fine lavori all'avvenuta richiesta di attribuzione della numerazione civica ed interna.
 11. Gli uffici competenti in materia urbanistica, in fase di inizio lavori di opere di urbanizzazione che realizzino nuove aree di circolazione o modifichino quelle esistenti ne informano prontamente l'ufficio Toponomastica perché provveda alla nuova denominazione o all'aggiornamento/revisione dell'esistente.
 12. Al Corpo di Polizia Locale compete, anche su segnalazione dell'ufficio Toponomastica, l'attività di controllo ed accertamento delle violazioni in materia. Compete al Corpo di Polizia Locale altresì la somministrazione delle sanzioni previste dal presente regolamento all'Art. 26 Sanzioni.

Titolo 2 TOPONOMASTICA

Art. 7 Aggiornamento della toponomastica.

2. Sono previste le seguenti fasi procedurali:
 - a. Presentazione della proposta di nuova denominazione, o della proposta di revisione del piano topografico, da parte dei soggetti aventi titolo;
 - b. esame della Commissione Toponomastica Consultiva;
 - c. deliberazione della Giunta Comunale di attribuzione della nuova denominazione;
 - d. invio della deliberazione alla Prefettura per l'autorizzazione di competenza (l'atto deliberativo è esecutivo successivamente al nulla osta prefettizio);
 - e. trasmissione della delibera agli uffici interni del Comune competenti in materia toponomastica, alle Autorità di pubblica sicurezza e Società di Pubblico Servizio;
 - f. variazione d'ufficio della numerazione civica degli eventuali accessi alle unità ecografiche pre-esistenti che insistono sulle aree di circolazione interessate dalla delibera.

Art. 8 Soggetti titolati alle proposte di denominazione

1. Possono presentare proposte di denominazione di aree di circolazione, spazi ed impianti pubblici, nonché proposte relative all'iscrizione di lapidi commemorative, dedica di monumenti e loro realizzazione:
 - a. I cittadini residenti nel Comune di Fano ed ogni Ente, Società, Associazione regolarmente costituita con sede in Comune di Fano; la proposta presentata deve essere sottoscritta da almeno 50 cittadini residenti nel Comune di Fano.
 - b. il Consiglio Comunale tramite mozione;
 - c. la Commissione Toponomastica;
 - d. l'ufficio Toponomastica limitatamente all'elaborazione del Piano Topografico stilato in fase precensuaria.
2. Le richieste si raccolgono presso l'Ufficio toponomastica.

Art. 9 Procedura per le proposte di denominazione

1. Le proposte di denominazione possono essere:
 - specifiche quando individuino sia il toponimo che l'area o struttura da denominare;
 - generiche quando prevedano la sola indicazione del toponimo.
2. Le proposte vanno corredate di una relazione e/o documentazione esauriente che motivi la proposta, illustri la significatività del toponimo proposto, ed individui l'oggetto quando la richiesta sia specifica.
3. In caso di proposte di denominazione a persone, dovranno fornirsi i seguenti dati:

- nome e cognome;
 - data e luogo di nascita;
 - luogo e data di morte;
 - professione,
 - notizie biografiche, storiche ed artistiche.
4. L'ufficio Toponomastica, presa visione della proposta di denominazione, può richiedere eventuali supplementi di documentazione.
 5. L'Ufficio Toponomastica provvede all'inserimento delle denominazioni proposte e non immediatamente attribuibili in un apposito elenco.

Art. 10 Commissione Toponomastica Consultiva

1. L'esame delle proposte in materia di toponomastica è affidato ad una Commissione Toponomastica consultiva.
2. La Commissione è composta dal Sindaco o un suo delegato che ne è il Presidente, da un funzionario del sistema Bibliotecario cittadino e da un Funzionario del Settore Servizi Urbanistici designati dai rispettivi Dirigenti. Questi componenti hanno diritto di voto.
3. La Commissione è inoltre composta da 3 membri esterni all'Amministrazione, nominati dal Consiglio Comunale, scelti in base alle esperienze professionali e/o all'impegno culturale nel campo delle conoscenze storiche, artistiche, sociali o naturalistiche legate al territorio. Questi componenti hanno diritto di voto.
4. Fanno parte della Commissione senza diritto di voto un funzionario del Sistema Informativo Comunale che si occupa dell'implementazione della toponomastica nel GIS, ed il responsabile dell'ufficio Toponomastica, che svolge funzioni di Segretario.
5. La Commissione resta in carica per l'intera durata del mandato del Sindaco e si intende prorogata nelle sue funzioni fino alla nomina della nuova Commissione.
6. In caso di rinuncia, dimissioni o cessazione di un componente esterno, il Consiglio Comunale provvede alla sua sostituzione.
7. I membri scaduti sono rieleggibili.
8. Non è prevista alcuna forma di rimborso o compenso per i componenti della Commissione.
9. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi membri con diritto di voto, compreso il Presidente.
10. Per la validità dei pareri della Commissione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
11. Delle riunioni della Commissione deve essere redatto, a cura della segreteria, apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Verbalizzante.
12. L'Ufficio Toponomastica predispone gli atti da sottoporre all'esame della commissione.
13. La Commissione è convocata dal Presidente.
14. Alle riunioni possono essere invitati, senza diritto di voto, il Presidente del Comitato di Quartiere (o Associazione analoga) o un suo delegato, nel cui territorio è ricompresa l'area da intitolare, e l'eventuale rappresentante dei richiedenti.

Art. 11 Compiti della Commissione Toponomastica

1. La Commissione Toponomastica ha l'incarico di esaminare e di esprimere un motivato parere su tutte le proposte di intitolazione o ridenominazione riguardanti la toponomastica comunale: aree di circolazione, aree a parcheggio, rotonde, piste ciclabili, ponti, parchi, giardini, edifici pubblici, impianti sportivi, lapidi, cippi e in generale strutture, sale e luoghi pubblici o aperti al pubblico di pertinenza comunale.
2. Non sono sottoposte al parere della Commissione Toponomastica la denominazione delle aule scolastiche e dei locali interni alle scuole.
3. La Commissione può di sua iniziativa avanzare proposte in materia di toponomastica.
4. La Commissione avrà cura di tutelare la storia toponomastica di Fano e del suo territorio. Tale funzione deve essere esercitata nel rispetto, dell'identità culturale, sociale e civile della comunità locale, dei toponimi tradizionali, storici o formatisi spontaneamente nella tradizione orale, e dei criteri espressi dal presente Regolamento all'Art. 5 Criteri di denominazione delle aree di circolazione.
5. La Commissione dovrà verificare che i toponimi siano congrui alla funzione toponomastica e che non rispondano soltanto a pure logiche onorifiche.
6. La Commissione valuta tutte le richieste di denominazione valide pervenute all'Amministrazione.

Art. 12 Monumenti, lapidi e cippi commemorativi

1. Le proposte di posa in opera di monumenti, lapidi e cippi commemorativi o analoghi manufatti a ricordo, posti lungo il sedime pubblico o in vista di esso, nei parchi o nei giardini, o in sale pubbliche o aperte al pubblico deve essere sottoposta al parere consultivo della Commissione Toponomastica. Il predetto parere riguarda il testo delle iscrizioni lapidarie e il luogo della loro apposizione.
2. Le proposte dovranno essere corredate da:
 - a. relazione e documentazione che ne motivino la richiesta;
 - b. indicazioni tecniche relative alla loro realizzazione (progetto del manufatto, posizionamento e testo dell'iscrizione);
 - c. autorizzazione scritta del proprietario dell'area o del fabbricato su cui sono previste le opere di installazione;
 - d. autorizzazione della competente Soprintendenza in caso si tratti di immobili sottoposti a vincoli storico- paesaggistici.
3. L'istanza sarà sottoposta ad una delibera di Giunta e l'iter realizzativo, se non diversamente disposto, sarà a carico del Settore LLPP.

Art. 13 Edifici scolastici ed edifici pubblici

1. Il parere sulle intitolazioni di edifici scolastici ed edifici pubblici è di competenza della Giunta Comunale ai sensi della Circolare Ministeriale 1 novembre 1980 n. 313 ed è espresso secondo i criteri generali stabiliti dal presente regolamento.

Art. 14 Tabelle viarie

1. La denominazione di ogni area di circolazione deve essere indicata su targhe in materiale resistente che, facendo parte della segnaletica stradale, devono essere realizzate in conformità al Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada, che le definisce “*segnali nome-strada*”.
2. In caso di cambiamento di denominazione di un’area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione che va riportata sulle tabelle viarie, eccetto nei casi di rettifica/standardizzazione della denominazione.
3. Sulle targhe sono ammesse abbreviazioni soltanto ove la lunghezza della denominazione ne comprometta la leggibilità.
4. All’apposizione materiale delle targhe viarie provvede l’Amministrazione comunale.
5. Le targhe viarie devono essere apposte:
 - per ciascuna strada ai due estremi e agli incroci con le arterie più importanti, ben visibili da entrambe i lati di marcia;
 - per ciascuna piazza a sinistra di chi vi entra dalle principali strade che vi danno accesso.
6. Le targhe devono essere collocate, di norma, sulla facciata dei fabbricati o su appositi sostegni (pilastri, pali, ecc.) nel posto più idoneo per un’agevole individuazione e per una facile lettura.
7. Sotto il “nome strada” può essere fornita una breve descrizione dell’odonomo secondo i casi:
 - persone: data di nascita, data di morte, titolo;
 - date storiche: breve descrizione dell'evento;
 - elementi geografici: breve descrizione;
 - altri elementi: breve descrizione.

Titolo 3 NUMERAZIONE CIVICA E INTERNA

Art. 15 Numerazione civica nei centri abitati

1. All’interno dell’area di circolazione deve essere assegnato un numero civico ad ogni accesso esterno che immetta, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici o ai passi carrabili. Sono escluse solo le porte delle chiese che introducono in ambienti destinati esclusivamente al culto, e gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici, attività o in abitazioni.
2. La numerazione degli accessi deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall’ISTAT in occasione dell’ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell’ISTAT stesso. In particolare:
 - a) in ogni area di circolazione a sviluppo lineare (vie, viali, vicoli ecc.) la numerazione deve cominciare dall’estremità che fa capo all’area di circolazione ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri dispari a sinistra ed i numeri pari a destra;
 - b) nelle strade in cui sorgono fabbricati solo da un lato perché ancora non ne sono stati costruiti dall’altro, la numerazione deve essere, secondo i casi, o soltanto dispari o

soltanto pari. Se da un lato della strada vi è l'impossibilità di costruire per la presenza di ferrovie, fiumi ecc., la numerazione può essere unica e progressiva.

- c) per le vie con andamento radiale e per quelle che, comunque, vanno dal centro alla periferia, la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo alla zona centrale;
 - d) per le vie con andamento anulare la numerazione deve cominciare dall'incrocio con la via radiale principale (o ritenuta tale);
 - e) in ogni area di circolazione a sviluppo poligonale (es. piazza) la numerazione deve essere progressiva, cominciare a sinistra di chi entra nell'area dalla via principale (o ritenuta tale) e proseguire da sinistra verso destra;
 - f) la numerazione della piazza non deve interrompere la numerazione di una eventuale via tangente la piazza stessa.
3. La numerazione civica può essere attribuita anche quando vi siano situazioni che vedono la presenza di aree non edificate, ma dedicate in modo permanente a residenza (es. campi nomadi attrezzati con caravan) o con attività economiche che prevedano la registrazione in appositi albi, purché siano recintate e provviste di un accesso all'area di circolazione (ad es. edicole, cabine Enel ecc.).
 4. Per le aree non coperte da fabbricati situate lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi, allo scopo di non determinare il rifacimento della numerazione civica.
 5. Se, malgrado ciò, a seguito dell'apertura di un nuovo accesso tra altri non sia disponibile alcun numero civico intero, la numerazione civica sarà assegnata facendo riferimento al numero civico che precede seguito dall'esponente (lettera alfabetica) in ordine progressivo.
 6. Nel caso in cui non sia possibile applicare la metodologia sopradescritta, in quanto non risultano disponibili numeri civici e/o l'effetto risulti caotico, sarà necessario procedere al riordino (Art. 22 Piano di Revisione e Bonifica della Toponomastica).
 7. La numerazione civica procede secondo la successione dei numeri naturali (arabi), seguiti da lettere maiuscole dell'alfabeto qualora non siano stati riservati civici per nuove edificazioni o vengano aperti nuovi accessi tra civici consecutivi.
 8. Non è possibile attribuire una numerazione civica a un'area di circolazione che non sia stata precedentemente denominata.

Art. 16 Numerazione civica nei nuclei abitati e nelle case sparse

1. L'ISTAT prescrive che la numerazione civica degli accessi alle aree di circolazione esterne ai centri abitati debba essere effettuata secondo una delle modalità di seguito esposte:
 - a) *numerazione nell'area di circolazione per gruppi di case fuori dai centri abitati (nuclei).* La numerazione deve avere inizio dalla casa più centrale della località e svolgersi, di norma, a spirale, da sinistra verso destra, sino a comprendere tutte le case esistenti nella località stessa;
 - b) *numerazione nell'area di circolazione per strada esterna:* in tale caso, la numerazione deve cominciare dall'estremità più importante e proseguire fino all'altra estremità, utilizzando se opportuno, il sistema metrico.
2. Quando uno o più accessi in località esterne all'abitato vengono raggiunti dal centro abitato, o da un'area di circolazione urbana ridenominata o del tutto nuova, necessitano di una ridefinizione, secondo i criteri relativi alla numerazione civica in area urbana.

Art. 17 Sistema metrico

1. Il sistema metrico può essere adottato nel caso di strade di lunghezza superiore a tre chilometri o nel caso di strade per cui è previsto un forte sviluppo abitativo, ma che non può essere stabilito in anticipo.
2. Per le aree di circolazione esterne ai centri abitati la numerazione deve essere espressa con il numero indicante i metri che la distanziano dal suo inizio, intendendosi tale il centro abitato più importante.
3. Per consentire l'assegnazione dei numeri dispari alle case sulla sinistra e dei numeri pari alle case sulla destra, i numeri indicanti la distanza devono essere aumentati o ridotti di una unità, quando ne ricorre la necessità.

Art. 18 Numerazione interna

1. La simbologia da utilizzare nella numerazione interna è così determinata:
 - a) numeri arabi per l'individuazione delle unità ecografiche semplici;
 - b) lettere alfabetiche maiuscole per l'individuazione di scale, porte intermedie, cancelli interni e simili;
 - c) numeri romani per l'indicazione dei cortili.
2. La numerazione interna deve in ogni caso essere effettuata su tutte le singole unità immobiliari catastali corrispondenti alle unità ecografiche semplici quali abitazioni, uffici, studi, ambulatori medici, negozi, laboratori, magazzini (esclusi garage, ripostigli, cantine e simili).
3. La numerazione delle unità ecografiche semplici cui si acceda dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto e a seconda del posizionamento della scala: in senso orario se la rampa della scala raggiunge da sinistra il pianerottolo ove sono posti gli accessi alle unità ecografiche; in senso antiorario se la rampa raggiunge il pianerottolo da destra.

Art. 19 Targhette relative alla numerazione civica: caratteristiche ed oneri

1. Nelle case sparse, oltre al numero civico deve essere indicata anche la denominazione dell'area di circolazione.
2. I numeri civici e i numeri interni vanno indicati su targhe il cui materiale, formato e scritte può essere definito con appositi atti dirigenziali, nel rispetto delle altre normative e regolamentazioni a carattere urbanistico-edilizio.
3. Le spese relative al costo delle targhette della numerazione civica esterna ed interna, comprensive della posa in opera, sono poste a carico del proprietario richiedente.
4. Il proprietario ha l'obbligo di apporre sia le targhette relative al numero civico sia quelle relative al numero interno entro 30 giorni dal rilascio, da parte dell'ufficio Toponomastica, del certificato di attribuzione della numerazione civica ed interna, pena le sanzioni di cui all'Art. 26 del presente Regolamento; quanto sopra salvo che il Comune decida, tramite atto dirigenziale reso noto preventivamente al richiedente, di provvedere direttamente alle operazioni di approvvigionamento ed apposizione delle targhette.

5. Anche nel caso di rimessa in pristino di numerazione civica ed interna a seguito di violazione accertata del presente regolamento, le spese relative al costo delle targhette e alla loro apposizione sono a carico del proprietario.
6. Di norma la targhetta relativa al numero civico deve essere collocata a fianco della porta d'ingresso, a destra di chi la guarda dallo spazio pubblico, ad un'altezza di circa due metri, ben visibile ed individuabile dall'area di circolazione. Pertanto, se l'entrata dell'edificio non è ben visibile dall'area di circolazione vi è l'obbligo per il proprietario di apporre la targhetta sul cancello d'ingresso o in mancanza, su palo di richiamo.
7. Le targhe relative ai numeri interni devono essere collocate, in alto a destra di ciascun accesso all'unità ecografica semplice.
8. Le targhette relative alla numerazione civica ed interna devono essere mantenute perfettamente visibili e leggibili a cura dei proprietari o dei possessori dell'immobile.

Art. 20 Richiesta di attribuzione della numerazione civica ed interna

1. In caso di attività edilizia che comporti un nuovo fabbricato o una variazione degli accessi esterni e/o interni di un fabbricato esistente, il proprietario dell'immobile o un suo delegato deve inoltrare, prima dell'accatastamento, richiesta della numerazione civica esterna e/o interna.
2. A titolo esemplificativo le attività edilizie che necessitano di revisione, integrazione o assegnazione della numerazione civica possono essere:
 - a) nuove costruzioni: assegnazione numeri civici/interni;
 - b) ristrutturazioni: revisione numeri civici/interni;
 - c) demolizioni: cessazione di numeri civici/interni;
 - d) ampliamenti: integrazione di numeri civici/interni;
 - e) modifica del numero di unità immobiliari (frazionamenti e fusioni): cessazione/variazione/integrazione di numeri civici/interni;
 - f) apertura o chiusura di passi carrai, cancelli, e accessi su strada: cessazione/variazione/integrazione di numeri civici;
 - g) realizzazione o modifica di recinzioni: cessazione/variazione/integrazione di numeri civici.
3. L'ufficio Toponomastica provvede all'attribuzione provvisoria dei numeri civici in base alla geometria dell'intervento fornita dal richiedente, esplicita da un elaborato grafico che rappresenti tutte le unità ecografiche ed i relativi accessi esterni ed interni.
4. Prima dell'accatastamento i numeri assegnati potranno essere utilizzati al solo fine identificativo per gli allacci provvisori delle utenze connesse con la realizzazione dell'intervento e per l'accatastamento stesso.
5. All'atto di Fine lavori il richiedente, oltre all'accatastamento, dovrà allegare un elaborato grafico finale che rappresenti tutte le unità ecografiche effettivamente realizzate coi relativi accessi esterni ed interni, al fine di ottenere la comunicazione dell'attribuzione definitiva della numerazione civica ed interna.
6. I proprietari di fabbricati composti da più unità ecografiche semplici hanno l'obbligo di richiedere al Comune, qualora ne fossero ancora sprovvisti, l'indicazione della numerazione interna e di apporre entro trenta giorni, a proprie spese, le targhette indicanti i numeri interni comunicati dall'ufficio.

7. L'ufficio Toponomastica predispone una nota informativa recante obblighi, divieti e sanzioni circa la numerazione civica ed interna, da consegnare unitamente alla comunicazione di attribuzione della numerazione civica.
8. L'ufficio Toponomastica provvede a comunicare i numeri civici ed interni definitivi al richiedente ed agli aventi titolo, agli uffici interni interessati, ed alle forze dell'ordine entro 30 gg dalla richiesta, rilasciando apposita comunicazione di attribuzione della numerazione civica.

Titolo 4 REVISIONE TOPONOMASTICA

Art. 21 Rettifica della numerazione civica

1. Un numero civico può essere rettificato o soppresso d'ufficio, o su richiesta motivata da parte degli aventi titolo (proprietari, residenti), se la numerazione civica esistente non identifica correttamente la situazione reale delle unità ecografiche da individuare o non è conforme al presente regolamento.
2. L'istruttoria prevede la verifica dell'iter toponomastico dell'immobile. L'ufficio toponomastica informa i residenti e coloro che, persone fisiche o giuridiche, esercitano nel luogo un'attività professionale o d'impresa e ne acquisisce le eventuali osservazioni.
3. E' compito dell'Ufficio Toponomastica avviare tutti i processi e le comunicazioni necessarie per segnalare la rettifica ai proprietari ed ai residenti, nonché ai Servizi dell'Amministrazione interessati ed alle Forze dell'Ordine.
4. L'ufficio Toponomastica, attraverso l'ufficio anagrafe, provvederà a dar corso a tutti i provvedimenti di carattere anagrafico relativi ai cittadini residenti nella zona interessata.
5. I residenti, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, devono recarsi all'Ufficio Anagrafe per la variazione di indirizzo muniti di patente di guida e carte di circolazione dei veicoli immatricolati.
6. Trascorso inutilmente il termine di cui sopra il servizio Anagrafe provvederà alla variazione d'ufficio dell'indirizzo di residenza.

Art. 22 Piano di Revisione e Bonifica della Toponomastica

1. In occasione delle attività precensuarie, il Comune, tramite l'Ufficio Toponomastica ha facoltà di redigere un Piano di Revisione e Bonifica della Toponomastica, al fine di risolvere situazioni confuse o disordinate, ed allineare le informazioni toponomastiche contenute nei seguenti ambiti :
 - a) comunicazione di attribuzione della numerazione civica;
 - b) residenza anagrafica o sede d'impresa;
 - c) GIS;
 - d) evidenze sul territorio.
2. Possono essere ridenominate aree di circolazione esistenti, in tutto o in parte, nei seguenti casi eccezionali:
 - a) in caso di modifiche a parti di aree di circolazione che, in epoca successiva alla prima denominazione, abbiano acquisito la caratteristica di area autonoma;
 - b) quando il nome risulta inadeguato rispetto ai criteri individuati dall'Art. 5 Criteri di denominazione delle aree di circolazione del presente Regolamento;

- c) quando un'area di circolazione esterna viene raggiunta da un'area di circolazione urbana;
 - d) quando lo sviluppo dei caratteri urbani e degli aggregati edilizi hanno generato una maggiore consistenza edilizia e si riscontra più efficace riferirsi non più alle indistinte aree di circolazione per località ma a distinte aree di circolazione (Manuale ISTAT 01/08/2018).
 - e) per allinearsi alle indicazioni ISTAT che prescrivono l'uniformità della denominazione per le aree di circolazione che costituiscono il confine tra due comuni; tale procedimento dovrà formarsi di comune accordo tra le due amministrazioni interessate attraverso idoneo provvedimento amministrativo.
 - f) quando più in generale vi siano seri problemi di individuazione delle unità ecografiche.
3. L'ufficio Toponomastica provvede alla rinumerazione delle aree di circolazione interessate nei seguenti casi:
- a) numerazione esistente in disordine o mancante;
 - b) sviluppo edilizio particolarmente elevato e/o elevato numero di chiusure di accessi o di demolizioni di fabbricati, che renda inadatta la numerazione attuale;
 - c) ridenominazione di un'area di circolazione esistente;
 - d) denominazione di una nuova area di circolazione, quando insistono già degli accessi su detta area.
4. In questi casi l'ufficio Toponomastica darà corso ai medesimi adempimenti elencati nell'articolo precedente.

Art. 23 Conservazione dello storico della toponomastica e della numerazione civica

1. Le variazioni devono essere riportate sul GIS e sul database del gestionale comunale. Deve essere conservata la traccia storicizzata delle rettifiche apportate, affinché sia possibile risalire alle diverse denominazioni e numerazioni nel tempo del medesimo fabbricato e delle unità ecografiche che vi insistono.

TITOLO 5 OBBLIGHI, DIVIETI, SANZIONI

Art. 24 Obblighi del Comune

1. Il Comune deve tenere aggiornato il piano topografico e lo stradario.
2. Il Comune assegna la numerazione civica ed interna. A tal fine predispone controlli periodici e sistematici. Nel caso in cui tali controlli evidenzino situazioni di irregolarità o non conformità con quanto prescritto dalla legislazione o dalle presenti norme, interviene obbligando il proprietario dell'immobile a regolarizzare la situazione applicando le modalità e le procedure del presente Regolamento.
3. Il Comune provvede all'allineamento dei dati toponomastici contenuti nei seguenti ambiti:
 - a) comunicazione di attribuzione della numerazione civica;
 - b) residenza anagrafica o sede d'impresa;
 - c) GIS;
 - d) evidenze sul territorio.

Art. 25 Obblighi dei proprietari dei fabbricati

1. Il proprietario deve richiedere l'attribuzione della numerazione civica ed interna ai sensi dell'Art. 20 Richiesta di attribuzione della numerazione civica ed internadelle presenti norme, nei seguenti casi:
 - a) per gli interventi edilizi;
 - b) per la numerazione interna dei condomini che ne sono sprovvisti.
2. Il proprietario ha il divieto di attribuire in maniera autonoma il numero civico, senza previa richiesta e attribuzione certificata da parte dell'Ufficio Toponomastica.
3. In caso di ristrutturazione di un fabbricato storico, il proprietario è tenuto a garantire la conservazione di eventuali targhe viarie o dei numerici civici di particolare pregio testimoniale, oppure in caso di danneggiamento, a sostituirli con identico materiale.
4. In assenza di atto dirigenziale che disponga diversamente, la posa in opera delle targhe relative ai numeri civici e interni di cui all'Art. 19 Targhette relative alla numerazione civica: caratteristiche ed oneri delle presenti norme, dovrà avvenire a cura del proprietario dell'immobile entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di attribuzione della numerazione civica.
5. E' fatto obbligo al proprietario di mantenere le targhe di cui sopra in buono stato e di provvedere al ripristino o alla sostituzione qualora risultino danneggiate, deteriorate o non visibili.

Art. 26 Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni e degli obblighi del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.).
2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa e' il Corpo di Polizia Locale.
3. All'accertamento delle violazioni si procede secondo quanto dispone l'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni.
4. All'accertamento delle violazioni consegue inoltre l'obbligo di adempiere al precetto violato entro il termine di 30 giorni.
5. Trascorso inutilmente tale termine il Comune provvede all'adempimento addebitandone alla proprietà dell'immobile la relativa spesa.
6. L'organo accertatore comunica l'avvenuto accertamento della violazione all'ufficio Toponomastica che provvede alle comunicazioni e diffide necessarie agli adempimenti ed all'eventuale ripristino a spese dei trasgressori.

Titolo 6 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 Gli strumenti attuativi

1. E' facoltà dell'Amministrazione definire con apposito atto dirigenziale, nel rispetto del Codice della Strada e delle normative e regolamentazioni a carattere urbanistico-edilizio:
 - a) materiali e formati delle targhe relative alla numerazione civica ed interna;

- b) prescrizioni particolari delle targhe viarie.
- 2. Il Comune può inoltre decidere, tramite atto dirigenziale, se provvedere direttamente all'acquisto ed alla posa in opera delle targhette civiche ed interne.
- 3. Fino all'emanazione degli strumenti attuativi, si applicano le disposizioni ed i criteri generali del presente regolamento.

Art. 28 Disposizioni transitorie

- 1. A seguito dell'adozione del presente Regolamento l'Ufficio Toponomastica adeguerà la modulistica necessaria e l'iter procedimentale per le richieste di cui all'Art. 20 Richiesta di attribuzione della numerazione civica ed interna.
- 2. In considerazione della presenza di situazioni anomale esistenti sul territorio relative alla numerazione civica ed alla toponomastica, dovranno essere posti in essere progetti di bonifica propedeutici alla revisione obbligatoria prevista dalle attività precensuarie ISTAT.
- 3. L'Amministrazione Comunale garantisce nel proprio bilancio idonee risorse umane e finanziarie per far fronte alle esigenze connesse alle attività previste nel presente regolamento.

Art. 29 Disposizioni finali

- 4. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).